

**CENTRALE DI COMMITTENZA**

COMUNI DI  
**MARSICOVETERE - SANT'ARCAANGELO – GRUMENTO NOVA – SARCONI –  
 PATERNO - TRAMUTOLA**  
*Provincia di Potenza*

**COMUNE DI MARSICOVETERE***Provincia di Potenza**Largo Municipio, n. 3 - 85050 Marsicovetere (PZ)**Tel. 097569033 – fax 0975 69271*

**Finanziato  
 dall'Unione europea**  
 NextGenerationEU

Spett.le \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_**LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016  
 criterio: minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016

**LAVORI DI AMPLIAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DELLA  
 SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA D'AGRI.**

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”

**CUP: B45E22000130006****CIG: 984025969C****IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA****INVITA**

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

**PREMESSE****INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI**

**1.1. PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE** (articolo 32, c. 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016):  
 procedura indetta con determinazione a contattare n. 412 del 24/05/2023.

**1.2. VALIDAZIONE** (articolo 26 commi 1, 2, 3, 4, e 6 lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016):  
Progetto posto a base di gara validato dal Responsabile del procedimento con verbale in data 18/05/2023;

**2. TIPO DI APPALTO**

Sola esecuzione dei lavori, art. 59 comma 1, terzo capoverso del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**3. LUOGO DI ESECUZIONE**

i lavori sono da eseguirsi nella frazione di Villa D'Agri di Marsicovetere

**4. BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Lavori di ingegneria naturalistica

**5. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI:** sì  no

**6. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO (in euro, IVA esclusa): € 1.514.821,13 di cui:**

1)	€ 1.469.697,16	Lavori, soggetti a ribasso
2)	€ 45.123,97	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Il Costo della Manodopera di cui all'art. 23 c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 è riportato nell'elaborato relativo all'incidenza della Manodopera del progetto esecutivo. L'importo è pari ad euro **251.137,06**.

**7. QUALIFICAZIONE DEI LAVORI AI FINI DELL'ESECUZIONE**

Per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui al D.M. n.248 del 2016 e all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014 per le parti ancora in vigore.

Per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;

categoria	Prevalente/scorporabile	Importo	classifica	% sul totale
OG 1	Prevalente	<b>€ 853.810,85</b>	III <sup>a</sup>	56,36
OG 11	scorporabile	<b>€ 615.886,31</b>	II <sup>a</sup>	43,64

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 sono a qualificazione obbligatoria, pertanto, non possono essere eseguite direttamente da imprese qualificate per la sola categoria prevalente (OG1). Se il concorrente non possiede la relativa qualificazione, può ricorrere al subappalto ad altra impresa in possesso della relativa qualificazione; le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili ai fini della costituzione di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

Infine, trattandosi di s.i.o.s. di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, ai sensi degli articoli 89, comma 11, del Codice e dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, opera il divieto di avvalimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

**8. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DI CONTABILIZZAZIONE**

Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera dddd) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n.207/2010.

**9. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE**

La durata dei lavori è prevista in Giorni: 450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;

**10. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, c.2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera J) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 45, c.2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come di seguito indicato:

**10.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti. Consorzi Ordinari di concorrenti e GEIE**

Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

E fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.

Ai sensi dell’art. 48, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dalla presente Lettera di Invito per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei GEIE rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

#### 10.2 **Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti. Consorzi Ordinari di concorrenti e GEIE**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Si applica quanto previsto dall'art. 47 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n.32 (c.d. Decreto Sbiocca-cantieri) convertito con L. n. 55/2019.

#### 10.3 **Partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (ed. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (ed. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

### 10.3 Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) convertito con L. n. 55/2019, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto regio decreto.

## 11. REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO

### 11.1 Requisiti Generali

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione"; membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza"; altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D. Lgs. 231/2001).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**NB)** L'elencazione dei soggetti di cui **all'art. 80, c.3 del D. Lgs. n.50/2016** e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.4 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, come modificato dall'art. 8 c. 5 lett. b) del D.L. n. 76/2020, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis. commi 1 e 2-bis. del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione. La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la presente procedura di affidamento.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80. comma 5. lett. ci. lett. c-bis). c-ter e c-quater del D.Lgs. n.50/2016** come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 (pubblicata nella G.U. - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di

- selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
  - c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.l, lett. f-bis del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c- quater) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/ o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione di appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D. Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Marsicovetere.

## 11.2 Requisiti di idoneità

Gli operatori economici che sono interessati alla presente procedura di gara devono:

- essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività adeguata alla prestazione da eseguire;
- essere registrati e abilitati alla piattaforma MEPA di CONSIP. per il bando “ **Lavori di manutenzione edifici civili ed industriali**” (ove è richiesta la categoria SOA OG1)
- essere in possesso di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche di seguito riportate:

### **OG 1 in classifica III bis<sup>^</sup> (terza bis);**

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 sono a qualificazione obbligatoria, pertanto, non possono essere eseguite direttamente da imprese qualificate per la sola categoria prevalente (OG1). Se il concorrente non possiede la relativa qualificazione, può ricorrere al subappalto ad altra impresa in possesso della relativa qualificazione con requisiti da dimostrare nella categoria prevalente. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili ai fini della costituzione di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

Infine, trattandosi di s.i.o.s. di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, ai sensi degli articoli 89, comma 11, del Codice e dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, opera il divieto di avvalimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 c. 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo

### **Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorti ordinari), lett. f) (aggregatoti di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività adeguata alla prestazione da eseguire;
- essere registrati e abilitati alla piattaforma MEPA di CONSIP. per il bando “**Lavori di manutenzione stradali, ferroviari ed aerei**”; (Requisito richiesto per il solo capogruppo)
- essere in possesso di attestato di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alla quota di lavorazioni da eseguire.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D. Lgs: n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO ORIZZONTALE i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente Lettera di Invito per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40%

(quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento).

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett g) (GEIE) del Codice di TIPO VERTICALE, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett g) (GEIE) del Codice di TIPO MISTO, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporata può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporata.

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti. Consorzi ordinari di concorrenti, e GEIE di cui all'art. 45. c.2. lett. d). e), g). nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45. c.2. lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

#### **Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.

#### **Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.**

I soggetti di cui all' art. 45 comma 2, lett. b) (consorti di cooperative e imprese artigiane) e lett. c) (consorti stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al paragrafo 11.2, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- La registrazione e l'abilitazione alla piattaforma MEPA di CONSIP per il bando "Lavori di manutenzione stradali, ferroviari ed aerei" deve essere posseduto dal consorzio
- Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 11.2 deve essere posseduto per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo

### **12. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO**

12.1 L'appalto sarà espletato mediante procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione delle imprese da invitare. L'invito è effettuato con procedura telematica tramite sistema MEPA. - [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

12.2 **Offerta del minor prezzo** mediante ribasso sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.lgs. n.50 del 2016. L'amministrazione, ove ne ricorreranno le condizioni, si riserva la facoltà dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque.

### **13. SUBAPPALTO**

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con L. n. 108/2021 "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

Per le categorie OG1 e OG11 è obbligatoria la relativa qualificazione.

La categoria OG11 è subappaltabile ad altra impresa in possesso della relativa qualificazione con requisiti da dimostrare nella categoria prevalente. Per essa non è consentito il ricorso all'avvalimento,.

4. Fermo restando il divieto della cessione integrale del contratto così come previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara non vengono indicati limiti alla possibilità del subappalto delle opere ciò in conformità a quanto previsto dal Decreto legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (compilando l'apposita Sezione D della Parte "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016

#### 14. SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, con allegata la seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione; elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

#### 15. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D.L. n.76/2020 (ed. "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. n. 120/2020, per la presente procedura **non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 93 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### 16. TERMINI PER LA VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta avrà validità per 180 giorni dalla data di inizio dell'esperimento della gara. Resta salva la facoltà del differimento dei termini ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

**17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00 (Euro centosessantacinque/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell'Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Il servizio, nello specifico, permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- Pagamento on line mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- Pagamento mediante avviso utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

A tal fine l'operatore economico per poter eseguire il pagamento dovrà:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
- richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- accedere al servizio.

Per un periodo transitorio l'operatore economico potrà comunque accedere alle vecchie funzionalità del Servizio Riscossione Contributi, qualora riscontrasse delle problematiche nell'utilizzo del nuovo servizio. Le istruzioni del Servizio Riscossione Contributi sono disponibili nel "manuale utente operatore economico" pubblicato sul sito dell'ANAC.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del pagamento effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

**18. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al

sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - Avcpass — accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80. Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

**N.B. L'AVCPass è stato sostituito dal servizio "Fascicolo virtuale dell'operatore economico". Ogni riferimento pertanto nella presente lettera d'invito all'AVCPass deve intendersi con il FVOE.**

## 19. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma del MEPA.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **2 (due)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte

## 20. COMUNICAZIONI E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la piattaforma del MEPA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Ai sensi dell'articolo 74, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il progetto, completo del Capitolato Speciale d'appalto e del computo metrico estimativo, a scelta dell'offerente:

è **reso disponibile al seguente link:** [https://drive.google.com/file/d/1DmfaCaXxi-EB4mDf0V0SfLMT15avq2W6/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1DmfaCaXxi-EB4mDf0V0SfLMT15avq2W6/view?usp=share_link)

- **può essere visionato** liberamente presso i locali dell'Ufficio tecnico, previo appuntamento da fissare con il RUP.

## 21. CLAUSOLA DI "REVISIONE PREZZI" AI SENSI ART.29 DEL DECRETO LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4.

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29

- del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
  5. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
  6. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
  7. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
  8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
  9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
  10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

11. In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

**PARTE PRIMA  
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

**1. Modalità e termini di presentazione dell'offerta:**

I concorrenti invitati alla procedura negoziata che intendono partecipare alla procedura di gara, pena la nullità dell'offerta e l'esclusione alla medesima, devono far pervenire l'offerta ed i documenti attraverso la piattaforma MEPA di CONSIP entro il termine perentorio del

**Giorno:** MERCOLEDÌ    **Data:** 14/06/2023    **Ora:** 23:59

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del MEPA, che consentono di predisporre:

1. una busta virtuale denominata "**Busta A**" contenente tutte le richieste di carattere amministrativo;
2. una busta virtuale denominata "**Busta B**" contenente l'offerta economica.

**2. Documentazione Amministrativa "BUSTA VIRTUALE A"**

Nell'apposito campo "**Documentazione Amministrativa**" presente sulla piattaforma MEPA, il concorrente dovrà provvedere a scaricare e compilare documenti elencati di seguito.

Ciascuno di essi, dopo essere stato debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere caricato nell'apposita sezione della procedura tematica MEPA.

La documentazione da allegare è la seguente:

- a) **Domanda di partecipazione alla gara** (*redatta preferibilmente secondo il modello ALLEGATO A reso disponibile dalla Stazione Appaltante*), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con la quale il concorrente chiede di partecipare alla gara in oggetto, riporta tutte le sue generalità e la forma in cui intende partecipare (concorrente singolo, mandatario/mandante di R.T.I., consorzio ecc.). Nel caso di concorrente costituito in Raggruppamento Temporaneo o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Nella domanda il concorrente deve indicare:

- il proprio "**PASSOE**" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 81 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- il proprio numero di partita IVA e, nel caso non risulti coincidente, il proprio codice fiscale;
- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

- b) **Documento di gara unico europeo (DGUE) da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445.**

Al fine della partecipazione alla presente procedura d'appalto, il concorrente allega, **a pena di esclusione**, il documento di gara unico europeo (DGUE) (*redatto preferibilmente secondo il modello ALLEGATO B reso disponibile dalla Stazione Appaltante*), ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.

n.50/2016 e secondo le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3 (GURI n. 174 del 27.07.2016), “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.

Attraverso il DGUE il/i concorrente/i attesta/no le seguenti condizioni:

- (parte II, sezione A del DGUE): **informazioni sull’operatore economico** comprendenti i dati identificativi, le informazioni generali e la forma della partecipazione alla procedura di appalto.
- (parte II, sezione B e parte IV, sezione A del DGUE): di soddisfare i criteri di selezione di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.50 del 2016 (**requisiti di idoneità professionale**), costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- (parte III, sezioni A,B,C,D del DGUE): di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016 (**assenza dei motivi di esclusione**)
- (parte II, sezione A del DGUE): di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 84 del decreto legislativo n.50 del 2016 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) mediante **attestazione SOA in corso di validità**, nella categoria prevalente: **OG3** in classifica I^ (Prima);
- (parte IV, sezione D del DGUE): di essere, eventualmente, in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore EA28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum).
- Il concorrente potrà attestare, altresì, di essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e anche della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- (parte II, sezione C del DGUE): In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi ed i requisiti oggetto di avvalimento.

In tal caso le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, IV e VI.

**È comunque fatto obbligo all’impresa ausiliaria** di compilare la dichiarazione sottoscritta dalla medesima impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. **Detta dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, alla rimanente documentazione presentata dal concorrente,** e deve essere corredata, in calce, di timbro della società e firma del legale rappresentante/procuratore.

Per le altre disposizioni inerenti all’istituto dell’avvalimento si rimanda al successivo Capo 4 della presente lettera di invito.

Il concorrente, nelle more di poter utilizzare sistemi informativi armonizzati alla normativa italiana, compila il modello DGUE, secondo lo schema allegato alla presente lettera d’invito, quale autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da una copia non autenticata, fronte-retro, del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

In caso di partecipazione in **forma singola**, deve essere compilato un solo DGUE a firma del legale Rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di partecipazione sotto **forma di raggruppamento**, compresi i raggruppamenti temporanei, dev’essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti, un DGUE distinto

contenente le informazioni richieste dalle parti comprese da II a VI e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di partecipazione di **consorzi** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto; il modello deve essere firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.

**c) Garanzia provvisoria**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.

**d) Limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 3, lettera a);

**e) Limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** compilazione della **parte II, sezione D del DGUE** e, in caso di integrazione dei requisiti non posseduti direttamente dall'offerente, della **parte IV, sezione C – quadro 10 - del DGUE**.

Ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente indica i lavori che intende subappaltare e, se del caso, in quale quota.

**f) Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione dell'operatore economico designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i medesimi contenuti;

f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato all'operatore economico designato esplicitamente quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; l'impegno alla costituzione può essere omesso se viene presentato sul foglio dell'offerta economica o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera e), punto e.2);

f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni da rendere con la compilazione del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** relativamente alle seguenti parti:

1) informazioni sull'operatore economico (parte II, sezioni A,B,C,D del DGUE);

2) motivi di esclusione (parte III, sezioni A,B,C,D del DGUE);

3) criteri di selezione (parte IV, sezioni A,C,D del DGUE);

4) dichiarazioni finali (parte VI del DGUE);

presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria competenza;

f.4) ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, indicazione delle categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere.

f.5) ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett.g) del decreto legislativo n.50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il

contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

- f.6) ai sensi dell'art. 48 comma 4 del dlgs 50/2016 e s.m.i. devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti.
- g) Limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
- g.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale;
- g.2) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al Capo 2;
- g.3) è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- g.4) ai sensi dell'art. 48 comma 4 del dlgs 50/2016 e s.m.i. devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.
- h) Limitatamente agli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**
- h.1) Indicazione della data di presentazione della domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
- h.2) copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- h.3) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- h.4) In caso di avvalimento l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice
- i) Limitatamente agli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**
- i.1) provvedimento di ammissione al concordato rilasciato da Tribunale,
- i.2) copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- i.3) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- i.4) In caso di avvalimento l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
- j) Limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**
- In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare mediante la compilazione della parte II, sezione A – “Forma della partecipazione” del DGUE:
- a. gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di

- rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b. le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti che devono essere dichiarati di cui al precedente Capo 2, lettera f.3);
- c. le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
- c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Capo 2, lettera b.3), se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d. la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al precedente Capo 2, lett. b), per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e. ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.
- k) Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: dichiarazioni e documentazione prescritta dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (*redatte preferibilmente secondo il modello ALLEGATO C reso disponibile dalla Stazione Appaltante*) per le quali si rimanda al successivo Capo 4);
- l) Dichiarazione integrative**: Il concorrente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) (*La dichiarazione va redatta preferibilmente secondo il modello ALLEGATO D reso disponibile dalla Stazione Appaltante.*
- m) "PASSOE"** di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 81 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- n) Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione** (Art. 1, comma 67, Legge n. 266 del 2005): attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 (centoquaranta) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento CIG 984025969C; Il sistema consente di utilizzare le modalità di pagamento del contributo riportate al precedente punto 16.
- o) Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità** che verrà sottoscritto, in esito alla procedura, fra l'operatore aggiudicatario e la Stazione appaltante (*redatte preferibilmente secondo il modello ALLEGATO E reso disponibile dalla Stazione Appaltante*
- p) Dichiarazione di avere**, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. (Contenuta nell'allegato D)
- q) CLAUSOLE SOCIALI – ART 47 DEL D.L. 77/2021** (convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108) Ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla

legge 29 luglio 2021 n. 108, per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto dei seguenti obblighi di legge:

**(Operatori economici che occupano più di 50 dipendenti)** produrre, in allegato alla domanda di partecipazione,

- copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità
- ovvero
- in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;

**(Operatori economici che occupano dai 15 ai 50 dipendenti)**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 47 del DL 77/2021, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, s'impegna a trasmettere, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. ed alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pensionamenti e prepensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In caso di inadempienza a quanto sopra stabilito la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera pari allo 0,6 %. La penale, in ogni caso, non potrà mai superare complessivamente il limite del 20% dell'ammontare del contratto.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 47 del DL 77/2021, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, s'impegna a trasmettere, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione è trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di inadempienza a quanto sopra stabilito la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera pari allo 0,6 %. La penale, in ogni caso, non potrà mai superare complessivamente il limite del 20% dell'ammontare del contratto.

**(Tutti gli operatori economici)** Ai sensi del comma 4 dell'art. 47 del DL 77/2021 devono dichiarare:

- di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;
- di obbligarsi ad effettuare, in caso di aggiudicazione, almeno la quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali riservandole sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile.
- **ALLEGATO G**

### 3. **CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE B - OFFERTA ECONOMICA**

La Busta "B" – offerta economica virtuale dovrà contenere, a pena di esclusione, il modello di dichiarazione generato dal sistema con modalità digitale di offerta del concorrente con l'indicazione del prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere, e l'indicazione, a pena di esclusione, dei costi della sicurezza, al netto dell'IVA, per rischio specifico connesso all'attività d'impresa (oneri della sicurezza interni) firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente.

La Busta "B" dovrà inoltre contenere il modello di offerta prodotto dalla Stazione Appaltante (allegato "E"), anche questo con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente in conformità alle norme vigenti.

L'offerta (**ALLEGATO H**) è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo a base

di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla domanda di partecipazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, lettera a);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:
  - si applica al corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui **Capo 6, numero 1), delle Premesse;**
  - d.2) è corredato obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 26, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, dall'indicazione:
    1. dell'**importo in cifra assoluta** degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto d.3) predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
    2. dell'**importo in cifra assoluta** dei costi della manodopera;
  - non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al Capo 6, numero 2), delle Premesse;
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016:
  - e.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
  - e.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2.

Si fa presente che il prezzo complessivo contenuto nell'offerta prodotta dal sistema e quello contenuto nel modello di offerta prodotto dalla Stazione Appaltante devono coincidere e, in caso di contrasto, prevarrà l'offerta indicata nel modello generato dal sistema. Inoltre, in caso di contrasto tra il prezzo offerto in cifre ed il prezzo offerto in lettere, prevarrà quello più vantaggioso per la SA.

**Si raccomanda un'attenta valutazione degli oneri aziendali oneri aziendali della sicurezza nonché del costo della manodopera indicato nell'offerta ai sensi del precedente comma d) in quanto secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, una loro modifica effettuata in sede di verifica dell'anomalia, comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo essenziale dell'offerta economica (Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2020, n. 3972; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8823; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 4.2019, n. 1910).**

#### 4. AVVALIMENTO (art. 89 del d.lgs. n.50 del 2016)

L'operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. n. 50 del 2016, in relazione al presente appalto di lavori può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del D. Lgs. n.50 del 2016 (attestazione SOA, con l'eccezione di cui al successivo punto 6.5), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se partecipanti all'eventuale raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

A tal fine l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti compila la **parte II, sezione C – “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti” del DGUE** di propria competenza ed allega:

- a) Il DGUE compilato dall'**impresa ausiliaria**, nelle parti di competenza;
- b) una dichiarazione (*redatta preferibilmente secondo il modello ALLEGATO C reso disponibile dalla Stazione Appaltante*) sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) una dichiarazione (*redatta preferibilmente secondo il modello ALLEGATO C reso disponibile dalla Stazione Appaltante*) sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48 del Dlgs 50/2016;
- d) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l'oggetto, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Art 89 comma 1 ultimo periodo

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del Dlgs 50/2016.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

La stazione appaltante esegue in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare di contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

## 5. SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83 comma 9 del d.lgs. n.50 del 2016)

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n.50 del 2016, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi (comprese le modalità di emissione ed i contenuti della garanzia provvisoria) e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice Appalti, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la stazione appaltante disporrà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Resta inteso che le disposizioni di cui all'art.83, comma 9, trovano applicazione per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed, in particolare, per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza, irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge ed alla presente lettera di invito.

È esclusa dall'applicazione del "soccorso istruttorio" di cui al sopra richiamato art. 83, comma 9, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità, afferente all'offerta tecnica ed economica

dell'operatore economico nonché le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## 6. CAUSE DI ESCLUSIONE

### 6.1 Cause di esclusione in fase di ammissione:

Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 5, sono esclusi i concorrenti:

- che **non hanno compilato il DGUE**, nelle parti che competono a ciascun offerente, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, **ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 5 della presente lettera di invito**; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto, oppure hanno dichiarato percentuali di subappalto in difformità alla presente lettera d'invito;
- che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
  - a) non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva, oppure l'atto di impegno di salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3, lettera e), punto e.2);
  - b) hanno ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i lavori o le parti di lavoro da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
  - c) hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera d'invito;
- i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera d'invito;
- in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in raggruppamento o in più di un raggruppamento;
- in caso di violazione delle norme sull'avvalimento;
- non hanno provveduto al pagamento del contributo in favore dell'ANAC

### 6.2 Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 5, sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che non recano l'indicazione relativa all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi della Parte prima, Capo 3, lettera d), punto d.2);
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui risultino subordinate oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- d) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la documentazione amministrativa

- e) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
- f) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
- g) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- h) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti.

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016;
- b) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.86 del D.Lgs. n.50 del 2016;
- c) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco;
- d) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

**PARTE SECONDA  
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020 come convertito con L. n. 120/2020.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 2.bis del D. Lgs. n.50/2016 come integrato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sbiocca-cantieri), convertito in legge con modificazione dalla L 55/2019, se il numero delle offerte ammesse è **inferiore a 15** la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

N.B. Secondo l'orientamento giurisprudenziale recente (Tar Campania, Salerno 23/04/2021 n. 1032) l'art. 97, comma 2-bis, del Codice degli Appalti ha previsto non l'esclusione delle imprese che si sono collocate nelle ali, ma soltanto un accantonamento, provvisorio, delle relative offerte.

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

**2. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

Il soggetto che presiede il seggio di gara, il

**Giorno:**

**GIOVEDÌ**

**Data:**

**15/06/2023**

**Ora:**

**9:00**

presso i locali dell'Ufficio tecnico, in seduta pubblica sul MEPA procederà:

- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti;
- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara;
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 5 della parte seconda della presente lettera d'invito
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Nella stessa seduta di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà a completare la procedura telematica provvedendo: - all'apertura del file "OFFERTA ECONOMICA" inserito nel campo "offerta economica";

- a verificare la corretta indicazione, dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.

Una volta terminata la lettura, si procederà ad effettuare il calcolo delle medie come indicato in precedenza.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. L'estrazione verrà effettuata, oltre che alla presenza dei due testimoni componenti il Seggio di gara, anche alla presenza del Segretario Comunale che attesterà la regolarità della procedura seguita.

Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l'esclusione dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, per:

### **3. VERBALE DI GARA**

Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'ordinamento vigente, sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni.

I soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, oppure i soggetti muniti di delega o procura conferita dagli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, che presenziano all'apertura delle offerte, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni.

Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte dell'offerente, se le giudica pertinenti al procedimento di gara.

### **4. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica prevista dall'art. 1 c. 3 del citato D.L. n.

76/2020, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di Gara si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso sospenderà la seduta di gara e comunicherà il nominativo del concorrente al Responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

#### 4.1 Modalità di verifica delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte.

Il RUP richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del Seggio di Gara disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio **di 15 (quindici) giorni** dalla data di ricevimento della richiesta.

Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate attraverso il portale del MEPA.

Soltanto in caso di oggettiva difficoltà del sistema a supportare l'invio da parte del/i concorrente/i delle spiegazioni e di tutta la documentazione a supporto, l'inoltro potrà essere effettuato in tutto o in parte tramite PEC.

La Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni. In tale caso all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;

La Stazione appaltante, ovvero la commissione se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

La Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:

- non presenta le spiegazioni entro il termine previsti;
- non presenta le precisazioni entro il termine assegnato;
- non si presenta all'ora e al giorno della convocazione per il contraddittorio;
- in cui il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del d.Lgs. n. 50 del 2016;
- siano stati modificati in sede di giustifiche gli oneri aziendali della sicurezza nonché del costo della manodopera indicati nell'offerta. (Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2020, n. 3972; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8823; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 4.2019, n. 1910).

Fuori dai casi di cui sopra la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;

Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

#### 4.2 Contenuto delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:

- a.1) l'economia del metodo di costruzione;
- a.2) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- a.3) l'originalità dei lavori proposti dall'offerente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
  - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alle Premesse, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
  - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
  - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - b.5) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
  - b.6) se non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d. Lgs. n. 50 del 2016;
  - b.7) se non rispettano gli obblighi di cui all'art. 105 del d. Lgs. n.50 del 2016 (subappalto);
- c) **non sono altresì ammesse le spiegazioni:**
  - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
  - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
  - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
  - c.4) in cui sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 del D. Lgs. n.50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
  - c.5) in cui il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del d. Lgs. n. 50 del 2016;
  - c.6) in cui il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del d. Lgs. n. 50 del 2016;
- d) **le spiegazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:**
  - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
  - d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche che i diversi contratti territoriali di pertinenza;
  - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
  - d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi

e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

- d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
  - gestione e direzione del cantiere;
  - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
  - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
  - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
  - imposte e tasse;
  - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
  - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
  - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
  - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
- d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, purché ne sia garantita e dimostrata la congruità;

e) **con riferimento al costo del personale, le spiegazioni:**

- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

**5. VERIFICA DEI REQUISITI E - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - STIPULA DEL CONTRATTO**

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza.

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente primo classificato.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante.

La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

## 6. AGGIUDICAZIONE

- a) La proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata, all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e alla conseguente approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali la proposta di aggiudicazione si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione, assorbente l'approvazione della proposta di aggiudicazione;
- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
  - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
  - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 30 comma 5 del Dlgs n. 50 del 2016;
  - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) la verifica dei requisiti è effettuata dalla Stazione appaltante presso tramite l'AVCPass, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso l'AVCPass la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico inviata tramite p.e.c., assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
- e) la documentazione a comprova dei requisiti, se richiesta, è descritta alla successiva lettera i);
- f) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia

idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;

- g) la disposizione di cui alla lettera f) si applica anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
- di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche se gli altri operatori economici raggruppati o consorziati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
  - di un operatore economico ausiliario;
- h) le disposizioni di cui alle lettere f) e g) si applicano anche in caso di mancata comprova dell'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 dicembre 2014, n. 34).
- i) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante:
- i.1) può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti alla Parte prima, Capo 2 lett.b), richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
  - i.2) non richiede la verifica dei requisiti di natura economico-finanziaria, richiesti per gli operatori economici provvisti di adeguata attestazione SOA, in quanto assorbiti dalla predetta attestazione;
  - i.3) per gli operatori economici che, in alternativa all'adeguata attestazione SOA, si qualificano con i requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010 in applicazione dell'articolo 92, comma 7, dello stesso d.P.R., provvede a inoltrare la richiesta della seguente documentazione, da presentare a comprova dei requisiti:
    - a) importo dei lavori: per i lavori pubblici certificati di esecuzione dei lavori redatti in conformità allo schema di cui all'allegato B.1 o all'allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010; per i lavori privati certificati di regolare esecuzione o da certificati di collaudo; deve trattarsi di lavori realizzati nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, oppure la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi; l'importo riconosciuto è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi, rivalutato esclusivamente in caso di lavori pubblici; trovano applicazione gli articoli da 83 a 86 del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto compatibili;
    - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente: per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio all'importo della voce costo per il personale del conto economico; per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio all'importo della voce "totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali" risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei vari anni; la Stazione appaltante può comunque chiedere l'esibizione di copia autenticata del libro unico del lavoro o della documentazione relativa alle denunce o ai versamenti agli enti previdenziali e assistenziali, compresa la Cassa Edile; trova applicazione l'articolo 79, commi 10, 11, 12 e 13, del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto compatibile;
    - c) adeguata attrezzatura: contratti di acquisto, di noleggio, di comodato o altra documentazione analoga, relativa all'attrezzatura minima indispensabile all'esecuzione del lavoro;
  - i.4) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'aggiudicazione è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 73 comma 4 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle spiegazioni di una o più offerte anormalmente basse, la proposta di aggiudicazione avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

## 7. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- a) L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
  - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - a.3) munirsi, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la Stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
  - a.4) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) L'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
    - attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
    - il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
    - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - b.3) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - b.4) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - b.5) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.4), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

- c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera c) se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

**PARTE TERZA**  
**DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

**1. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI:**

Tutte le dichiarazioni richieste, comprese quelle da rendere con la compilazione del DGUE:

- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso);
- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
- devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, dal d.P.R. n. 207 del 2010, per le parti ancora in vigore, o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge.

Le dichiarazioni sono redatte obbligatoriamente sul modello di DGUE, utilizzando preferibilmente il modello **ALLEGATO B** reso disponibile dalla Stazione appaltante, da compilare ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e disponibile ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Alla documentazione degli offerenti non residenti in Italia si applica l'articolo 90, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale del MEPA; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

**2. INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

- a) **Computo dei termini:** tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **Supplente:** ai sensi dell'articolo 110, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai

sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
  - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
  - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
  -
- c) **Controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **Trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Marsicovetere nella persona dell'Ing. Giovanni Dammiano;
  - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
  - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **Procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Basilicata, sede di Potenza, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati;
  - e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento:
    - della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
    - della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
    - della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- f) **Accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
  - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo

l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;

- g) **Norme richiamate:** fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
  - g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;
  - g.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in vigore, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- h) **Riserva di aggiudicazione:** la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
- i) **Responsabile del procedimento:** Ing. Giovanni Dammiano tale nominativo può essere cambiato, per motivate ragioni ed ai sensi del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra Stazione Appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario.

Marsicovetere, lì 05/06/2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
**Ing. Giovanni Dammiano**

**Allegati: modelli per la partecipazione:**

- A. Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione alla gara;
- B. Modello di DGUE precompilato;
- C. Dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- D. Dichiarazione integrativa
- E. Dichiarazione Patto integrità
- F. DICHIARAZIONE PNRR
- G. Modello di offerta economica relativa all'elemento "prezzo".